

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

1. Questo regolamento nasce dalla forte volontà dell'Amministrazione di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Vanzaghello.

Articolo 2 - Definizione e caratteristiche del volontariato civico

1. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestata da singoli cittadini, esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile.

2. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo; investe, indicativamente, gli ambiti di cui al successivo articolo 4, nei quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutarie o regolamentari.

3. Il volontariato civico integra, ma non a sostituisce, i servizi del terzo settore e di altri servizi già svolti dall'Amministrazione.

Art. 3 – Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Vanzaghello istituisce l'Albo Comunale dei Volontari Civici al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purché iscritti all'Albo Comunale dei Volontari Civici.

2. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato di cui al precedente punto 1 (attività di seguito definita "Volontariato Civico") e norma tutto quanto concerne l'Albo Comunale dei Volontari Civici

3. La gestione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici spetta all'Ufficio Segreteria.

Art. 4 - Ambito di intervento

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti.

A titolo esemplificativo, le finalità del servizio civico volontario, in conformità agli artt. 1 e 2 L. 266/91 e art. 3 della L.R. 1/2008, sono le seguenti:

a) finalità di *carattere sociale*, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale.

b) finalità di *carattere civile*, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio comunale e/o pubblico, della protezione del paesaggio e della natura;

c) finalità di *carattere culturale*, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche.

Sono anche comprese l'insieme delle attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione tra cui le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, ricreativo, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, la gestione di sale pubbliche, della biblioteca, la sorveglianza presso strutture a valenza sociale, scolastica, ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si elencano alcuni ambiti di intervento:

- Sorveglianza entrata /uscita alunni dalle scuole
- Manutenzione del verde pubblico, dei parchi comunali e di aree verdi annesse agli edifici pubblici
- Lavori di piccola manutenzione, imbiancatura ecc. di edifici pubblici
- Pulizia delle strade e piazze e dei marciapiedi
- Assistenza a persone anziane e diversamente abili
- Supporto logistico ad attività culturali, sociali, ricreative e sportive.

2. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

3. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.

Articolo 5 - Istituzione dell'Albo dei volontari civici

1. E' istituito presso l'Ufficio Segreteria l'Albo dei Volontari civici, nel quale singoli volontari od associazioni, gruppi di cittadini ecc. possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 4.

Articolo 6 - Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- a. età non inferiore agli anni 16 e non superiore a 80 anni;
- b. idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
- c. assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione.
- d. per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Articolo 7 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo

1. Chi intende svolgere il Volontariato Civico deve essere iscritto all'Albo Comunale dei Volontari Civici.

2. All'albo comunale dei Volontari civici possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti, abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento.

3. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso l'Ufficio URP e sul sito web istituzionale.

4. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:

- a. le generalità complete del volontario e la sua residenza;
- b. l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
- c. eventuali preferenze od opzioni in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare e la disponibilità in termini di tempo.
- d. l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

5. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

6. Periodicamente potranno essere esposti all'albo pretorio, nei luoghi abituali e sul sito web del Comune, avvisi pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 4, salva fatta comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.

7. Le richieste di iscrizione vengono esaminate dall'Ufficio Segreteria, che provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.

8. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

9. Le associazioni ed i gruppi possono iscriversi in forma collettiva indicando in un elenco i propri aderenti che intendono svolgere il servizio di Volontario Civico.

Art. 8 –Individuazione del servizio e selezione del Volontario Civico

1. Gli Uffici Comunali, verificata l'opportunità di far svolgere un'attività di Volontariato Civico, consultano l'Albo Comunale dei Volontari Civici e scelgono, in base ai requisiti soggettivi l'iscritto o gli iscritti potenzialmente adatti all'attività in questione.

2. I Volontari Civici, preselezionati come descritto al precedente punto 1, vengono singolarmente convocati per un colloquio con il responsabile dell'ufficio in cui verrà impiegato il Volontario Civico allo scopo di verificare la effettiva disponibilità e la idoneità all'attività cui verrebbe preposto; in caso positivo il Responsabile dispone l'affidamento dell'attività.

Articolo 9 Espletamento del servizio

1. Il Volontario Civico viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta riportante tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio: giorno e l'ora di inizio

dell'attività, la durata presunta, il luogo di svolgimento del servizio e il dipendente comunale referente per il servizio affidato.

2. Prima di iniziare l'attività il Volontario Civico deve sottoscrivere per accettazione la comunicazione di cui al comma 1.

3. Al Volontario Civico viene assegnato un cartellino identificativo personale che deve essere portato in modo ben visibile durante lo svolgimento del servizio, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e dei dipendenti comunali.

4. Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del "segreto d'ufficio".

5. Il Funzionario Comunale o il dipendente comunale, referenti per l'attività cui il Volontario Civico è preposto, hanno il compito di informare e istruire il Volontario Civico circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento a cui attenersi; è loro compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del Volontario Civico.

Articolo 10 – Caratteristiche del rapporto fra volontariato civico e Amministrazione

1. Ciascun cittadino ha facoltà di richiedere all'Amministrazione di fare esercizio di cittadinanza attiva e partecipazione, collaborando attivamente con i servizi pubblici.

2. L'amministrazione si riserva la facoltà di vagliare le offerte di collaborazione dei volontari in base alla comparazione delle specifiche esigenze degli interventi progettati con le eventuali esperienze e qualificazioni professionali degli interessati, nonché di richiedere ai volontari, limitatamente alle attività per le quali venga ritenuto opportuno, specifici requisiti di idoneità attitudinali e psicofisici.

3. Il Volontariato Civico è prestato in forma volontaria e gratuita; non può essere retribuito in alcun modo neppure in forma indiretta; non può assolutamente prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti; non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale e non determina il diritto a usufruire della mensa dei dipendenti comunali.

4. L'Amministrazione Comunale provvede alle coperture assicurative dei Volontari Civici contro gli infortuni e per la R.C.T.; le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.

5. Una volta entrati in servizio i volontari civici devono acquisire dall'Amministrazione la scheda della valutazione del rischio relativa alla mansione da loro ricoperta e seguire le ore di formazione eventualmente necessarie. I volontari non sono tenuti alla timbratura del cartellino orario.

6. L'utilizzo di personale volontario per le attività di Volontariato Civico non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né determinare la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di

categorie protette. I volontari non possono operare la sostituzione di dipendenti comunali in sciopero.

7. L'Amministrazione Comunale, nei confronti del Volontario Civico attivo, è tenuta a tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 11 – Uso delle attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale fornisce ai Volontari Civici, a propria cura e spese, in comodato d'uso tutte le attrezzature ed i materiali necessari allo svolgimento del servizio; comprese le attrezzature o indumenti antinfortunistici, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.

2. In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un veicolo comunale:

- a. è a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso;
- b. è compito del Volontario Civico il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida; in caso di perdita, temporanea o definitiva, dell'autorizzazione alla conduzione de veicolo, il Volontario Civico è tenuto a darne tempestiva informazione.

3. Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici.

4. Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati;

Art. 12 – Gestione condivisa di spazi pubblici e ad uso pubblico

Le associazioni ed i gruppi di cittadini che hanno presentato l'elenco di cui all'art. 7 comma 10 possono proporre un "accordo di gestione " avente come oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.

La gestione condivisa comprende la cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nella proposta di "accordo di gestione"

Non possono essere realizzate attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

A titolo esemplificativo possono essere oggetto di "accordo di gestione":

- La cura e la manutenzione di una rotatoria stradale
- La cura e la manutenzione di una parte di un parco pubblico od ad uso pubblico
- La cura e la manutenzione di una via e delle relative banchine
- La cura e la manutenzione di un edificio pubblico.
- La miglioria delle strutture ed attrezzature comunali

La gestione condivisa sarà adeguatamente pubblicizzata sul sito web comunale.

Le associazioni e i gruppi di cittadini che sottoscrivono un "accordo di gestione" a richiesta possono utilizzare temporaneamente e gratuitamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.

Art. 13 – Controllo delle attività, cessazione della collaborazione, cancellazione dall'Albo Comunale dei Volontari Civici

1. L'Amministrazione Comunale nell'ambito del controllo del corretto svolgimento delle attività dei Volontari Civici, ha facoltà insindacabile di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, o "l'accordo di gestione" qualora:

- a. venisse meno la necessità di utilizzo del Volontariato Civico che aveva determinato l'inizio dell'attività da parte del Volontario Civico;
- b. possa derivare un danno anche potenziale per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza
- c. vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
- d. siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
- e. l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio o "l'accordo di gestione".

2. Il Volontario Civico il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al punto 1, lettere b-d, del presente articolo, viene cancellato dall'Albo Comunale dei Volontari Civici e non può più essere iscritto.

3. Almeno ogni 3 (tre) anni, l'Amministrazione Comunale effettua la revisione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici, al fine di verificare la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità di collaborazione volontaria.

4. L'iscrizione all'albo comunale del volontariato non esclude l'essere socio-iscritto ad associazioni di volontariato. In questo senso l'Amministrazione può anche avvalersi di persone iscritte in associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali.

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia